

REGOLAMENTO (CE) N. 418/96 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 1996

che modifica l'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1935/95 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13,visto il regolamento (CEE) n. 207/93 della Commissione, del 29 gennaio 1993, che definisce il contenuto dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari e recante le norme di attuazione delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 4 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che alcuni Stati membri hanno comunicato agli altri Stati membri e alla Commissione che nella Comunità non risultavano essere disponibili quantitativi sufficienti di talune erbe commestibili ottenute mediante

coltivazione biologica; che occorre pertanto includere tali prodotti nella sezione C dell'allegato VI;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 186 del 5. 8. 1995, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 25 del 2. 2. 1993, pag. 5.

ALLEGATO

Nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91, definito dal regolamento (CEE) n. 207/93, la sezione C è modificata come segue:

al punto C.1.2. «Spezie ed erbe commestibili» sono aggiunti i prodotti seguenti:

- ← alpinia o galanga minore (Alpinia officinarum)
 - pimento inglese o pepe garofanato (Pimenta dioica)
-